



Regolamento di Partecipazione

Il presente Regolamento contiene le norme attuative per il funzionamento e la partecipazione alla Fondazione Arezzo Innovazione. Esso discende dallo Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale, e ne costituisce parte integrante. Nel prosieguo la Fondazione Arezzo Innovazione per brevità, verrà denominata "la Fondazione".

Art. 1 – Ammissione di Fondatori

1.1 Come previsto dall'art. 14 dello Statuto sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale. Potranno altresì assumere la natura di Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private ed in genere qualsiasi ente che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo.

Essi potranno designare, anche per via testamentaria, persona destinata a succeder loro nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.

Art. 2 – Ammissione di Partecipanti e Sostenitori

2.1. Possono divenire Partecipanti o Sostenitori, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e in genere qualsiasi ente, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante conferimento della quota di partecipazione, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione con il presente Regolamento ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

2.2. L'aspirante Partecipante o Sostenitore è tenuto ad accettare integralmente il contenuto dello Statuto e del presente Regolamento accettando contestualmente l'obbligo di versamento della quota di partecipazione come di seguito determinata ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Art. 3 Modalità di acquisizione della qualifica di Partecipante e Sostenitore

3.1. La richiesta di adesione dell'aspirante Partecipante o Sostenitore dovrà essere effettuata mediante la presentazione di apposito modulo di adesione predisposto a cura della Fondazione ed



approvato dal Consiglio di Amministrazione della stessa. L'aspirante Partecipante o Sostenitore dovrà compilare in ogni sua parte detto modulo, indicando, tra il resto, il proprio indirizzo di residenza o di sede, i propri recapiti telefonici e di posta elettronica e qualsiasi altro riferimento sia utile a consentire il recapito di comunicazioni da parte della Fondazione, altresì allegando copia di un documento di identità personale in corso di validità. In caso di persona giuridica o di ente la documentazione sarà completata con copia della visura camerale e/o dell'atto costitutivo o quant'altro serva ad identificare correttamente l'aspirante Partecipante o Sostenitore, la composizione della compagine societaria e le persone fisiche titolari dei poteri di firma e di amministrazione

3.2. Il modulo di adesione dovrà essere sottoscritto dall'aspirante Partecipante o Sostenitore e trasmesso alla Fondazione, all'attenzione del suo Presidente, per posta ordinaria a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata ovvero consegnato a mano presso la sede della Fondazione.

3.3. Il modulo di adesione conterrà l'espresso impegno dell'aspirante Partecipante o Sostenitore al versamento, in caso ammissione, della quota di partecipazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento. Insieme al modulo di adesione, l'aspirante Partecipante o Sostenitore dovrà altresì indicare in dettaglio alla Fondazione eventuali prestazioni di attività, anche professionale, prestazioni di lavoro volontario, donazione di beni materiali od immateriali, prestazione gratuita di servizi, attribuzione gratuita di diritti d'uso su beni intenda conferire ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

3.4. Prerogativa del Partecipante, come stabilito all'art. 15 dello Statuto è la possibilità di destinare il proprio contributo a specifiche finalità o progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. Tale contributo come base di partenza avrà la quota stabilita come quota di partecipazione, ma potrà essere integrato con ulteriori risorse a seconda del progetto che si intenda proporre. Tale indicazione dovrà essere contenuta nel modulo di adesione. Al fine di realizzare la migliore gestione dei fondi espressamente vincolati a finalità o progetti, potranno essere costituiti "fondi speciali" gestiti da appositi Comitati specifici di progetto, con autonoma contabilità e rendicontazione, secondo la volontà dei donatori e contributori, purché nel rispetto degli scopi della Fondazione.

3.5. Il Consiglio di Amministrazione, ricevuta la richiesta, decide, alla prima riunione utile, sull'ammissione dei soggetti richiedenti, deliberando con decisione motivata, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione si riserva di deliberare al riguardo entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda di ammissione. Al richiedente verrà comunicato soltanto l'esito della delibera, senza alcun riferimento all'espressione di voto dei singoli Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione comunicherà l'esito della delibera al richiedente esclusivamente tramite i recapiti da questo forniti nel modulo di adesione.

3.6. In caso di mancata accettazione della richiesta di ammissione, il Consiglio di Amministrazione provvederà a comunicare al richiedente le motivazioni di esclusione, senza riferimento alcuno alla



singola espressione di voto dei Consiglieri, entro trenta giorni dalla loro deliberazione. L'aspirante Partecipante o Sostenitore potrà rinnovare la propria richiesta di ammissione solo quando dimostrerà di aver rimosso le cause che ne hanno determinato l'esclusione.

3.7. Le decisioni sulle richieste di ammissione nella Fondazione sono assunte dal Consiglio di Amministrazione ad insindacabile ed inappellabile giudizio dello stesso. Avverso il rigetto della domanda di ammissione è possibile il ricorso all'organo di Vigilanza, se nominato, che delibera in merito alla prima riunione.

3.8. Diritti ed obblighi del Partecipante o Sostenitore maturano contestualmente alla positiva deliberazione di ammissione espressa dal Consiglio di Amministrazione e non sono in nessun caso retroattivi.

3.9. Le persone giuridiche e gli enti che siano ammessi quali Fondatori, Partecipanti o Sostenitori dovranno nominare, entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione, un loro rappresentante che parteciperà alle attività della Fondazione e sarà il tramite tra questa e il soggetto rappresentato, altresì indicando i relativi recapiti cui poter indirizzare le comunicazioni della Fondazione.

3.10. Una volta accolta la richiesta di ammissione, la Fondazione provvederà ad aggiornare il Registro dei Partecipanti e Sostenitori. Eventuali variazioni ai dati forniti con il modulo di adesione dovranno essere effettuate a cura del singolo Partecipante o Sostenitore.

Art. 4 Quota di partecipazione

4.1 L'aspirante Fondatore di natura privata, è tenuto ad accettare integralmente il contenuto dello Statuto e del presente Regolamento accettando contestualmente l'obbligo di contribuire sia al fondo di dotazione che al fondo di gestione con un contributo rispettivamente di euro 50.000,00 (cinquantamila) mediante conferimento in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione.

L'aspirante Fondatore di natura pubblica, è tenuto ad accettare integralmente il contenuto dello Statuto e del presente Regolamento accettando contestualmente l'obbligo di contribuire sia al fondo di dotazione che al fondo di gestione per il perseguimento degli scopi della Fondazione. In considerazione della specifica natura pubblica tale partecipazione potrà essere definita con modalità specifiche a seconda del soggetto interessato.

4.2. La quota di partecipazione per il Partecipante avente validità annuale viene distinta a seconda della natura del soggetto richiedente, secondo i seguenti criteri:

PERSONE GIURIDICHE	CONTRIBUTO DENARO	ATTIVITA' PROFESSIONALE	ATTRIBUZIONE BENI MATERIALI E/O IMMATERIALI
Aziende, fondazioni, associazioni e tutti i soggetti con personalità giuridica	10.000	Da valutare	Da valutare
Professionisti	2.000	Da valutare	Da valutare
Studenti	500	Da valutare	Da valutare
Altro	500	Da valutare	Da valutare

4.3. La quota di partecipazione per il Sostenitore avente validità annuale viene distinta a seconda della natura del soggetto richiedente, secondo i seguenti criteri:

PERSONE GIURIDICHE	CONTRIBUTO DENARO	ATTIVITA' PROFESSIONALE	ATTRIBUZIONE BENI MATERIALI E/O IMMATERIALI
Aziende, fondazioni, associazioni e tutti i soggetti con personalità giuridica	3.000	Da valutare	Da valutare
Professionisti	500	Da valutare	Da valutare
Studenti	100	Da valutare	Da valutare
Altro	100	Da valutare	Da valutare

4.4. Il Partecipante o Sostenitore ammesso dovrà provvedere al versamento della quota di partecipazione entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della comunicazione con cui la Fondazione accoglie positivamente la sua richiesta di ammissione.

4.5. In alternativa al contributo in danaro, a seguito di apposita richiesta del Partecipante o Sostenitore ai sensi del paragrafo 1.5 del presente Regolamento, la quota di partecipazione può consistere in prestazioni di attività, anche professionale, prestazioni di lavoro volontario, donazione di beni materiali od immateriali, prestazione gratuita di servizi, attribuzione gratuita di diritti d'uso su beni, partecipazione a singoli progetti che, avuto riguardo ad un arco temporale di un anno, siano valutati con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione di valore non inferiore ai criteri sopra specificati.



4.6. Ciascun Partecipante o Sostenitore dovrà versare la quota di partecipazione ogni anno a decorrere dalla data della relativa ammissione, entro e non oltre dieci giorni dalla scadenza dell'anno di riferimento.

4.7. La quota di partecipazione in danaro può essere versata secondo le seguenti modalità di pagamento: (i) bonifico bancario a favore del conto corrente della Fondazione Arezzo Innovazione presso Banca di Anghiari e Stia - Credito cooperativo filiale di Arezzo, Via Montecervino, 14 IBAN IT220083451410000000053301

4.8. Il mancato versamento della quota di partecipazione, nei termini e con le modalità di cui al presente articolo, determina l'esclusione a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto.

4.9. La quota di partecipazione non può essere rimborsata nell'eventualità di recesso ovvero di esclusione.

Art.5 – Partecipazione all'Assemblea di partecipazione

5.1. Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, i Partecipanti e i Sostenitori costituiscono l'Assemblea dei Partecipanti. Tutti i membri hanno diritto a partecipare e a votare purché iscritti da almeno tre mesi.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di Amministrazione rappresentanti dei Partecipanti e dei Sostenitori, uno per categoria.

L'assemblea di partecipazione è presieduta dal Presidente della Fondazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro designato dalla stessa assemblea.

5.2. Di norma, l'assemblea è convocata nella sede della fondazione almeno una volta all'anno oppure ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione o da un terzo dei suoi componenti.

5.3. La convocazione è fatta dal Presidente o da persona dallo stesso a ciò delegata, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie poste all'ordine del giorno.



Art. 6- Legittimazione a partecipare e votare

6.1. Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, ogni membro ha diritto a un voto.

6.2. Hanno diritto di voto, con qualsiasi metodo venga espresso, i Partecipanti e i sostenitori in regola con i pagamenti dovuti alla Fondazione.

6.3. I Partecipanti e i sostenitori possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. La delega, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del partecipante, deve essere trasmessa alla Fondazione prima dell'inizio dell'assemblea o se sottoscritta in forma autografa consegnata al Segretario verbalizzante prima dell'inizio dell'assemblea.
Le deleghe dovranno essere conservate agli atti.

6.4. I Partecipanti e i sostenitori possono prendere parte all'assemblea anche in video-conferenza, ovvero in audio-videoconferenza, a condizione che tutti i presenti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

Art.7 - Quorum costitutivi e deliberativi

7.1. In prima convocazione, le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà dei membri.

7.2. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

7.3. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro nominata dall'assemblea al suo interno.

7.4. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. Ogni membro ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

7.5. Le decisioni prese dall'assemblea impegnano tutti i membri sia dissenzienti che assenti.

Art. 8- Coordinatore e segretario – verbalizzazione

8.1. Prima dell'inizio dei propri lavori l'Assemblea procederà, in ogni seduta, alla designazione di un coordinatore tra i Partecipanti e Sostenitori che coordinerà l'attività dell'Assemblea stessa.



8.2. L'assemblea nomina un Segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del Segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

8.3. Spetta al Coordinatore dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, il regolare svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

8.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Coordinatore ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

8.5. Il verbale di assemblea deve essere redatto senza ritardo e deve indicare:

- a) la data dell'assemblea
- b) l'identità dei partecipanti e la loro qualifica
- c) l'ordine del giorno delle materie da trattare
- d) le modalità e i risultati delle votazioni
- e) in caso non vi sia unanimità, l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti, anche mediante allegato
- f) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno

Art. 9 – Categorie di attività e partecipazione; singoli progetti

9.1. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con appositi e separati regolamenti lo svolgimento di determinate categorie di attività o di singoli progetti, altresì determinando la suddivisione e/o il raggruppamento dei Partecipanti e Sostenitori per categorie di attività e partecipazione, nel caso, anche avuto riguardo a singoli progetti della Fondazione.

9.2. I regolamenti di cui al precedente paragrafo dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze di cui all'art. 24 dello Statuto.

Art. 10 – Privacy

10.1. Il registro dei Sostenitori Partecipanti verrà conservato presso la Segreteria della Fondazione in ossequio alle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali.

10.2. Il titolare del trattamento è la Fondazione nella persona del Presidente.

10.3. I dati personali dei Partecipanti e Sostenitori saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terzi in alcun caso, con l'unica eccezione e su richiesta da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza per le finalità previste dalla Legge e dall'ordine pubblico.



Per qualsiasi iniziativa specifica che richieda da parte dei Sostenitori Partecipanti una autorizzazione riguardante il trattamento dei propri dati personali, ivi compresa l'immagine (per videoregistrazioni, fotografie, ecc.) il consenso verrà chiesto all'interessato che dovrà eventualmente sottoscrivere apposito modulo precompilato

Art. 11 – Modifiche del Regolamento

11.1 Il Consiglio di Amministrazione potrà, con idonea delibera da assumersi con le maggioranze di cui all'art. 24 dello Statuto, modificare, integrare, sostituire in tutto o in parte il presente Regolamento.

Il presente Regolamento è stato approvato con regolare delibera del Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 17/12/2019